



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ALLIEVI DEL CORSO ORDINARIO E DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO

(emanato con decreto direttoriale n. 479 del 10 maggio 1995 e modificato con decreto direttoriale n. 656 del 17 dicembre 2007, modificato con decreto direttoriale n. 258 del 4 giugno 2012, pubblicato all'Albo Ufficiale on line della Scuola in data 7 giugno 2012)

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea degli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola Normale Superiore (da qui in avanti "Assemblea generale"), ai sensi dell'art. 46 dello Statuto. L'Assemblea può essere indetta allo scopo di:

a) discutere della gestione della Scuola e fornire orientamenti ed indirizzi ai rappresentanti degli allievi:

a1) nel Consiglio Direttivo;

a2) nel Collegio Accademico;

a3) nei Consigli di Classe accademica;

a4) nelle Commissioni paritetiche, di cui all'art. 31 dello Statuto;

a5) negli organi dei Centri di supporto, di cui all'art. 33 dello Statuto;

a6) in ogni altra Commissione o Organo della Scuola in cui siano rappresentati gli allievi;

a7) in Organi esterni (CUN, CNSU, etc.) o gruppi di lavoro con studenti di altre Università;

b) informare sulle elezioni o la nomina dei rappresentanti degli allievi negli organi di cui ai punti a1), a2), a3), a4), a5), a6) e a7);

c) deliberare sulla ripartizione dei fondi per le attività ricreative e culturali degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento;

d) eleggere o destituire i "ministri", responsabili delle attività culturali e ricreative, e il "ministro della mensa" di cui all'art. 22 comma 4 del Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore;

e) nominare i "sindaci", rappresentanti dei collegi, eletti dalle assemblee di ciascun collegio, secondo quanto stabilito dall'art.16 del Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore;

f) nominare o revocare i rappresentanti degli allievi (ed eventuali supplenti) negli organi di cui al punto a6);

g) istituire i "gruppi di lavoro" di cui all'art.9;

h) discutere di argomenti non legati alla gestione della Scuola ed elaborare documenti da rendere pubblici.

2. L'Assemblea può essere convocata anche per una singola Classe Accademica, qualora debba trattare i punti a3), a4), b), f), g) e h).

3. L'Assemblea può essere convocata anche separatamente per i soli allievi del corso ordinario o per i soli allievi del corso di perfezionamento, qualora debba trattare uno dei punti a2), a3), a6), b), f), g) e h).

Art. 2 (Convocazione)

1. L'Assemblea generale può essere convocata in ogni tempo per trattare gli argomenti di cui all'art. 1 e deve essere convocata almeno una volta all'anno, nel periodo fra ottobre e dicembre.
2. La convocazione viene effettuata:
 - a) da almeno uno dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo, o;
 - b) da almeno due rappresentanti nel Collegio Accademico, o;
 - c) quando ne faccia richiesta un decimo degli allievi della Scuola.
3. L'Assemblea degli allievi di una singola Classe accademica può essere convocata:
 - a) da almeno due rappresentanti degli allievi della Classe accademica appartenenti al Consiglio di Classe accademica, al Collegio Accademico o al Consiglio direttivo, o;
 - b) quando ne faccia richiesta un decimo degli allievi della Classe accademica.
4. Prima della convocazione, viene informato il responsabile del Servizio Segreteria Allievi, il quale fornisce l'elenco completo degli allievi della Scuola in tale data, e un responsabile del servizio di gestione delle aule, il quale verifica la disponibilità dell'aula richiesta e la riserva.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene spedito via e-mail a tutti gli allievi almeno tre giorni prima della data stabilita.
6. Della convocazione viene data preventiva notizia al Direttore della Scuola.

Art. 3 (Presidenza)

1. L'Assemblea generale è presieduta da uno dei rappresentanti in Consiglio Direttivo o in Collegio Accademico.
2. Se l'Assemblea è indetta per una sola Classe accademica, è presieduta dal più anziano dei rappresentanti di tale Classe accademica in Consiglio di Classe accademica, in Collegio Accademico o in Consiglio direttivo. Se l'Assemblea è indetta per i soli allievi dei corsi ordinari o per i soli allievi dei corsi di perfezionamento, essa è presieduta da uno dei rappresentanti nel Consiglio direttivo o nel Collegio Accademico.
3. Tuttavia, all'inizio di ogni riunione, se richiesto con apposita mozione d'ordine, è possibile eleggere un altro presidente scelto a maggioranza semplice fra i presenti.

Art. 4 (Ordine del giorno)

1. L'o.d.g. viene stabilito da coloro che convocano l'Assemblea e reso noto con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato per e-mail almeno ventiquattr'ore prima della seduta.
3. L'Assemblea generale può prevedere punti all'o.d.g. relativi a una singola Classe accademica.

Art. 5 (Numero legale)

1. Il numero legale viene verificato dalla presidenza sia all'inizio della seduta, sia al momento di indire una votazione.
2. Nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare sui punti c), d), e), f), g) e h) dell'art. 1, è necessaria la presenza di un decimo degli allievi convocati.
3. Se tali punti sono stati inseriti all'ordine del giorno dopo la convocazione dell'Assemblea, il numero legale è di un sesto degli allievi convocati.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6 (Convocazione straordinaria)

1. L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria con almeno ventiquattr'ore di anticipo.
2. Il numero legale è fissato in un sesto degli allievi in caso si prevedano discussioni sui punti b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 1.

Art. 7 (Approvazione di mozioni)

1. Le mozioni da approvare devono pervenire alla presidenza al termine del dibattito sul singolo punto all'o.d.g. La presidenza procede alla chiamata alla votazione e, nei casi previsti dall'art.5, alla verifica del numero legale.
2. Tra le due mozioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procede al ballottaggio. La mozione vincente è quindi aperta agli emendamenti. Si procede poi all'approvazione finale.
3. I documenti approvati dall'Assemblea generale devono portare la dizione "Assemblea degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale" seguita da "all'unanimità" quando la votazione sia unanime.

Art. 8 (Comunicazione delle mozioni approvate)

1. Il Presidente entro tre giorni spedisce via e-mail a tutti gli allievi le delibere approvate.

Art. 9 (Gruppi di lavoro)

1. L'Assemblea può nominare gruppi di lavoro per discutere e/o deliberare sui punti di cui all'art.1, comma 1, lettere a), c) e h), con composizione e durata definite dall'assemblea stessa.
2. Il numero legale per la nomina è fissato a un sesto degli allievi e la delibera deve essere approvata con maggioranza dei due terzi dei presenti.
3. Il Presidente di ciascun gruppo di lavoro viene eletto a maggioranza semplice all'interno del gruppo stesso.
4. Le delibere sono approvate con maggioranza dei due terzi, salvo diversa disposizione dell'assemblea al momento della nomina.
5. Il Presidente del gruppo di lavoro entro tre giorni spedisce via e-mail a tutti gli allievi le delibere approvate.

Art. 10 (Modifiche al regolamento)

1. Le modifiche a questo regolamento, suddivise in articoli o commi, devono essere avanzate nell'o.d.g. di un'Assemblea generale con un numero legale pari a un sesto degli allievi.
2. Esse devono essere approvate con maggioranza dei due terzi dei presenti.